

6 aprile 2016

CIRCOLARE N. 5/2016

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Informativa antimafia – Disposizioni attuative

In attuazione del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i, il *Gestore* del Fondo provvede ad acquisire la prescritta informativa antimafia nei casi previsti dalla normativa.

Con riferimento al Fondo, il superamento della soglia di € 150.000,00 stabilita dalla normativa per gli accertamenti antimafia, viene calcolato sulla base dell'accantonamento che, al momento dell'accoglimento della domanda, viene effettuato a titolo di coefficiente di rischio, in misura variabile in base alla tipologia dell'operazione (cfr. Circolare n.168 dell'11.6.1999). Sul sito Internet del Fondo è disponibile la tabella che indica gli importi garantiti, distinti per tipologia di operazione, superati i quali è necessario acquisire la documentazione antimafia.

Verificato il superamento della soglia antimafia, i *soggetti richiedenti*, per consentire gli accertamenti previsti dalla normativa, devono inoltrare contestualmente all'invio della richiesta di ammissione, attraverso il *Portale FdG*, i seguenti documenti, i cui facsimile sono disponibili sul sito Internet del Fondo:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 85, comma 3 del D.lgs 159/2011 relativa ai familiari conviventi;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritto dall'impresa, del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
- fotocopie dei documenti di identità e dei documenti recanti i codici fiscali dei soggetti di cui all'art. 85, comma 3 del D.lgs 159/2011, nonché dei loro familiari conviventi.

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.

Qualora non ancora disponibile al momento dell'esame istruttorio, il *Gestore*, attraverso il *Portale FdG*, sollecita il *soggetto richiedente* a inoltrare la documentazione sopra elencata.

Acquisita la suddetta documentazione, viene richiesta l'informativa antimafia mediante la consultazione della banca dati nazionale unica, in vigore dal 7 gennaio 2016.

Qualora non emerga, a carico dei *soggetti beneficiari*, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto il Fondo delibera la concessione della garanzia.

Decorsi 30 giorni dall'interrogazione della banca dati senza ricevere riscontro, il Gestore del Fondo concede la garanzia sottoponendola alla condizione risolutiva legale per effetto della quale, in caso di successiva acquisizione di informazioni antimafia di contenuto interdittivo, si produrrà la revoca di diritto della concessione dell'agevolazione nei confronti del *soggetto beneficiario finale*, con conseguente risoluzione del rapporto di garanzia anche nei confronti del *soggetto richiedente*.

Pertanto, la concessione sotto condizione risolutiva potrà consentire al *soggetto finanziatore* di perfezionare/erogare l'operazione, ferma restando la conseguente inefficacia della garanzia nel caso di sopravvenuta revoca di diritto dell'agevolazione nell'ipotesi di successiva acquisizione di informazioni antimafia di contenuto interdittivo.

La presente circolare è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.

Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale

Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia

